

MESSAGGIO  
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente una domanda di grazia presentata dal signor  
Wittwer Kurt, Basilea

(del 30 ottobre 1963)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia 2 dicembre 1961 presentata dal sig. Wittwer Kurt, 1932, Basilea.

Con decreto d'accusa 21 ottobre 1961 il Procuratore pubblico sopracenerino condannò l'istante a 15 giorni di detenzione — ridotti a 10 giorni causa mancata opposizione al decreto — per trascuranza dei doveri di assistenza familiare. Il Wittwer, essendo già stato condannato per il medesimo delitto il 27 marzo 1957 e il 26 febbraio 1958 da altri tribunali della Svizzera interna, non venne ammesso al beneficio della sospensione condizionale.

L'esecuzione della pena venne tenuta in sospeso sino ad oggi avendo il Wittwer inoltrato domanda di grazia ancor prima che il Dipartimento giustizia provvedesse ad emanare l'ordine di arresto.

La domanda di grazia venne sottoposta per il preavviso al Procuratore pubblico sopracenerino; viste le ragioni di cui al netto preavviso negativo dettagliato di tale autorità, il Dipartimento di giustizia invitò il Wittwer a ritirare l'istanza di grazia non avendo la medesima nessuna possibilità di essere accolta.

L'interessato non ha aderito all'invito e, dopo ulteriori interventi, lo scorso 27 luglio 1963 ha riconfermato la domanda di grazia esponendo in una nuova istanza gli stessi motivi addotti nella sua prima domanda.

Egli rileva in particolare :

- a) di essere padre di tre figli legittimi (1957, 1959 e 1960) nonchè di altri tre illegittimi (1953, 1955 e 1956): a questi ultimi dovrebbe versare mensilmente Fr. 30,—, rispettivamente Fr. 30,— e Fr. 25,—;
- b) di lavorare dal marzo 1960, quale montatore, presso la ditta Rolladen A. G. di Basilea, con uno stipendio al dicembre 1961 di Fr. 892,—;
- c) che l'esecuzione della pena potrebbe avere per conseguenza il suo immediato licenziamento.

Come già indicato sopra, il preavviso del Procuratore pubblico sopracenerino è stato negativo: tuttavia a tale autorità è stata nuovamente sottoposta per il preavviso la seconda istanza presentata dal Wittwer.

Riproduciamo il preavviso 7 agosto 1963 di quel magistrato:

« Ho preso atto della vostra lettera 2.8.63. Ritengo che la situazione familiare e finanziaria attuale del Wittwer non sia diversa da quella esistente al momento in cui ho steso le osservazioni 13.12.61. Occorrerà invece considerare il lungo tempo trascorso dalla presentazione della domanda di grazia e il fatto che il Wittwer fa ora fronte, se pur irregolarmente, ai suoi obblighi, possa indurre all'accoglimento della domanda di grazia. Io mi rimetto alla decisione del Gran Consiglio auspicando unicamente che la procedura di grazia venga ora sollecitamente conclusa ».

Mentre in un primo tempo quindi l'on. Procuratore pubblico era nettamente contrario all'accoglimento della domanda, nel suo nuovo preavviso egli non si pronuncia e chiede soltanto una sollecita decisione.

Il Gran Consiglio è per legge l'autorità competente a concedere al condannato la grazia (legge 5 novembre 1945). Tale autorità non è un giudice di grado superiore, che possa annullare gli effetti di un giudizio penale: la grazia non è una sentenza ma invece un provvedimento di carattere straordinario che può essere ammesso soltanto in casi speciali nei quali l'esecuzione della pena costituirebbe una patente violazione di principi equitativi.

La situazione finanziaria e familiare esposta dal Wittwer è confermata anche dagli atti contenuti nell'incarto della Procura pubblica sopracenerina. Negli stessi, e in particolare in un rapporto del Dipartimento di polizia di Basilea Città si rileva che il Wittwer è considerato dal suo datore di lavoro come un buon operaio e che il suo comportamento con la famiglia è buono e corretto. Su quegli atti sono confermate pure le difficoltà di carattere finanziario incontrate dal Wittwer, in particolare negli anni 1959 e 1960, in seguito alla malattia della moglie, prima e dopo la nascita del terzo figlio, nonché i diversi impegni finanziari assunti in precedenza dallo stesso.

Il Dipartimento di polizia di Basilea Città, in data 21 ottobre 1963 comunica pure che il Wittwer durante gli ultimi cinque anni non ha avuto alcuna condanna. Nel certificato rilasciato il 24 ottobre 1963 la Rolladen A. G., Basilea, conferma quanto già affermato dalle autorità di Basilea.

Dalla dichiarazione del tutore ufficiale — che a suo tempo aveva presentato denuncia per avere il Wittwer ommesso di versare gli alimenti dovuti al figlio Luciano — si rileva che anche quell'autorità non è contraria all'accoglimento della domanda di grazia poiché l'interessato ha ripreso in modo abbastanza regolare i versamenti dovuti a questo suo figlio. Tale preavviso è pure dettato dal fatto che una eventuale esecuzione potrebbe influire negativamente sull'attuale situazione dell'istante e provocare anche un licenziamento che pregiudicherebbe la sua già fragile situazione finanziaria.

Riteniamo che, per i motivi sopra esposti, siano dati nel caso in esame gli estremi per l'accoglimento della domanda di grazia. Pur ammettendo che la negligenza del Wittwer dovrebbe essere punita, non si deve dimenticare che tale preavviso viene unicamente dato in considerazione della sua situazione familiare, affinché figli minorenni non soffrano degli errori dei genitori.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato :

Il Presidente :  
*Ghisletta*

p. o. il Cancelliere :  
*Beati*